

MODULARO
M.A.P. - 6X21



EX. MOD.

Roma, 25 MAR 1987

Ministero
delle Attività Produttive
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato elettrico

Alla VOGHERA ENERGIA S.r.l.
Via Pozzoni, 2
27058 VOGHERA PV

Prot. N. 2051/14 Allegato
Risposta al Foglio N. 2
del

e p.c.: AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio IAR
Servizio V.I.A.
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA RM

ROME 25th March 87
TO: MR. VANDERSTOCK
FROM: ELB ITALIA SPA
8 PAG.

AI MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della Prevenzione
Ufficio VIII
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA RM

AI MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
Direzione generale per i beni architettonici
ed il paesaggio-Servizio IV
Piazza del Popolo, 18
00187 ROMA RM

AI MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale Lavori e Demanio
(GENIODIFE)
Piazza della Marina, 4
00186 ROMA RM

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Ispettorato Attività e Normative Speciali di
Prevenzione Incendi
Via Cavour, 5
00196 ROMA RM

Alla REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Tutela Ambientale
Servizio Protezione Ambientale
Via Stresa, 24
20124 MILANO MI

Alla PREFETTURA di PAVIA
Gabinetto del Prefetto
27100 PAVIA PV

Alla PROVINCIA di PAVIA
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale
Piazza Italia, 2
27100 PAVIA PV

Il presente documento è in formato elettronico e può essere consultato anche attraverso il sito internet: <http://www.energia.gov.it>

uff. post.

Al COMUNE di VOGHERA
Ufficio Tecnico Comunale
Piazza Duomo, 1
27058 VOGHERA PV

All'AGENZIA DELLE DOGANE
UTF PAVIA
Via Indipendenza, 9
27100 PAVIA PV

Al G.R.T.N. S.p.A.
Via M. Ilo Pilsudski, 92
00197 ROMA RM

Alla FOSTER WHEELER ITALIANA S.p.A.
Via Sebastiano Caboto, 1
20094 CORSICO MI

(pos.n.47-11)

Oggetto: Trasmissione del provvedimento di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di una centrale a ciclo combinato da ubicare nel Comune di Voghera (PV).

Si trasmette, in allegato, copia conforme del decreto con il quale si autorizza codesta Società all'installazione e all'esercizio di una centrale a ciclo combinato della potenza di 400 MW circa da ubicare nel Comune di Voghera (PV).

La Regione in indirizzo, che ha nozione dello stato dei luoghi, è invitata a portare a conoscenza di eventuali altri soggetti interessati il decreto sopra menzionato.

Si rammenta, infine, a codesta Società l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e un quotidiano a diffusione nazionale, ai sensi dell'art.11 della legge n.340/2000, del predetto decreto nonché di un estratto della relativa pronuncia di compatibilità ambientale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO





ex Mod. 30

N° 005/2002

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

*Ut
Dm*

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTA l'istanza del 9 marzo 2000 e successive integrazioni, con la quale la FOSTER WHEELER ITALIANA S.p.A. - con sede in Corsico (MI), Via S. Gaboto, 1, cod.fisc.00897360152 - ha chiesto, per nome e per conto della costituenda società VOGHERA ENERGIA S.r.l., l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 400 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 750 MW, da ubicare nel Comune di Voghera, nella Provincia di Pavia;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da FOSTER WHEELER ITALIANA S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VA/6906 dell'8 gennaio 2002;

VISTE le note di questa Amministrazione in data 16 gennaio 2002, n.200988, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.3 del DPR n.53/98, e in data 29 gennaio 2002, n.201753, con la quale è stato chiesto al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. il parere di merito alla realizzazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTE altresì le comunicazioni di questa Amministrazione in data 16 gennaio 2002, n.200991 e n.200983, con le quali si informano rispettivamente i Dicasteri dell'Interno e della Difesa;

VISTE le lettere del 22 gennaio 2002 e 23 gennaio 2002, rispettivamente della VOGHERA ENERGIA S.r.l. e della ASM VOGHERA S.p.A. che, per gli aspetti di competenza, accettano le prescrizioni del Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale citato;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., espresso ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000 e inviato con nota n.GRTN/P2002001512 del 15 febbraio 2002;

VISTA la nota dell'11 marzo 2002 con la quale il proponente comunica i tempi relativi all'entrata in esercizio dell'impianto e valutata la compatibilità di tali tempi con quanto riportato nel citato parere del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.;

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Comune di Voghera con nota n.47-11 del 28 gennaio 2002;

CONSIDERATO che, al fine di acquisire i pareri dei Dicasteri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché della Regione Lombardia, il 4 marzo 2002 è stata indetta una Conferenza di Servizi in data 19 marzo 2002;

VISTO il parere favorevole della Regione Lombardia, trasmesso con nota n.T1.20020006894 del 13 marzo 2002 ed espresso con deliberazione della Giunta regionale n.VII/8312 dell'8 marzo 2002;

ATTESO che tramite la predetta Conferenza è stata formalizzata l'unanime determinazione delle Amministrazioni presenti di assentire alla richiesta della VOGHERA ENERGIA S.r.l., previo rispetto delle prescrizioni ed indicazioni dettate al riguardo;

ATTESO altresì che la Regione Lombardia, assente alla riunione della Conferenza di servizi sopra richiamata, ha preso atto, con nota n.T1.2002.0008005 del 22 marzo 2002, dei contenuti del resoconto verbale trasmesso via fax il 19 marzo 2002, anche a tutte le altre Amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che nessuna osservazione è pervenuta dagli altri Soggetti e Amministrazioni informati dell'iniziativa;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n.340;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La VOGHERA ENERGIA S.r.l. - con sede in Voghera (PV), Via Pozzoni, 2, cod.fisc.01889170187 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 400 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 750 MW, da ubicare nel Comune di Voghera (PV).

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) L'impresa, per il turbogas, è tenuta a rispettare, per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NO _x (espressi come NO ₂)	50 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm ³

Per l'eventuale caldaia ausiliaria - se utilizzata in circostanza diverse dall'avviamento-spegnimento-raffreddamento-messa in sicurezza delle sezioni termoelettriche, da condizioni di emergenza nonché dalle prove periodiche di affidabilità - si devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 3%:

NO _x (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
CO (monossido di carbonio)	100 mg/Nm ³

L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale;

2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 - S.O. n.51;



5

- 4) L'impresa effettua le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO_x), del tenore volumetrico di ossigeno (O₂) nonché il monitoraggio dei valori della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercitate, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;
- 5) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;
- 6) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;
- 7) L'esercente, con almeno un anticipo di dodici mesi rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto, nel quadro di un progetto generale da concordarsi con l'ARPA e gli Enti locali di controllo, provvede all'installazione di almeno due stazioni di rilevamento degli NO_x di cui una anche meteo, nei punti teorici di massima ricaduta, che dovranno essere spostate in seguito alla messa in esercizio dell'impianto nei punti effettivi di massima ricaduta;
- 8) L'esercente entro cinque anni di esercizio della centrale presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Lombardia una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologia disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO;
- 9) L'esercente è tenuto a produrre annualmente una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri Emas (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE 761/2001 del 19 marzo 2001;
- 10) Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Servizio VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/8906 dell'8 gennaio 2002 nonché a quelle formulate dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta regionale n.VII/8312 dell'8 marzo 2002;
- 11) L'esercente predispone il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munisce della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma di massima previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il primo semestre dell'anno 2002 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2005.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° luglio 2005; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia e al Comune di Voghera.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia e al Comune di Voghera.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 25 MAR. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Tullio Maria FANELLI)

Tullio M. Fanelli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia composta da n. 101 fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 25.03.2002 IL FUNZIONARIO

[Firma illeggibile]